Senato del Regno

N.° 4.

Comitato segreto.

Seduta del 23 Decembre 1875.

Presidenza del V.° Presidente

Serra F.° M.°

Il Presidente Serra apre la seduta col dichiarare che dopo la dimissione data dal Senatore Saltriano, della quale il Senato come corpo politico prese atto in pubblica seduta a termini del vigente Regolamento, si è creduto in dovere di convocare il Comitato segreto d'accordo colla Commissione d'Istruzione da lui consultata, per conoscere l'intenzione del Senato sul partito da prendere dopo un tal fatto, pel quale il Senatore Saltriano ha cessato di far parte dell'Alto Corpo, di cui era membro. Ricorda che l'Alta Corte fissò l'apertura del pubblico giudizio contro il Senatore Saltriano pel giorno 7 del prossimo Febbrajo, e intanto l'imputato Saltriano dovrebbe costituirsi, e dovrebbero farsi tutti quegli atti preparatorî che a termini del vigente Codice

di Procedura Penale, al quale deve pur at-
tenersi anche l'Alta Corte, vogliono essere
compiute prima dell'apertura delle Sessi-
sie? Ma prima di tutto importa che
l'Alta Corte abbia presa una decisione
sulle conseguenze giuridiche e costituziona-
li della dimissione data dall'imputato.
Si rende perciò necessaria una proroga
del giudizio dell'Alta Corte, proroga
che non può essere deliberata dal Presi-
dente, ma soltanto dalla stessa Alta Corte.
In questo stato di cose egli proporrebbe
d'accordo colla Commissione d'Istruzio-
ne, che fosse fissata una Convocazione
dell'Alta Corte in Camera di Consiglio
pel giorno 20 Decembre per dar tempo
anche ai Senatori assenti di potere interve-
nire, nel qual giorno la Corte stessa,
dopo avere presa una deliberazione sul-
le conseguenze della dimissione del Patri-
no, potrebbe fissare il giorno della pro-
roga del giudizio dell'Alta Corte.

Il Senatore Sineo osserva che secondo
lo Statuto, e precisamente giusta l'art. 36,
il Senato è costituito in Alta Corte di Giu-
stizia in due casi: l'uno, per giudicare

dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato; l'altro, per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. Il quale art: 36 dichiara espressamente che nei detti due casi il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia non è Corpo politico. All'incontro quando si tratta di semplici reati imputati ai Senatori lo Statuto non fa parola del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, ma si limita a stabilire nell'articolo 37, che il Senato è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. In quest'ultimo caso, a cui accenna l'art: 37 dello Statuto, il Senato è convocato in Alta Corte di Giustizia in forza di una disposizione del Regolamento Giudiziario del Senato, che è quella dell'art: 3 del detto Regolamento. Da questa differenza il Senatore Sineo crede di poter dedurre che nei casi in cui il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia in forza della disposizione succitata dell'articolo 36 dello Statuto, il Senato non è libero ed ha legate le mani; e che all'incontro può far uso di maggiore libertà, e non

può dimenticare la sua qualità di corpo politico, quando è costituito in Alta Corte di Giustizia in forza di una disposizione del Regolamento Giudiziario. E conclude che perciò nel caso, di cui si tratta, scomparendo dalla lista dei Senatori il giudicabile, possa il Senato dichiarare che non vi è più luogo ad alcun procedimento.

Il Senatore De Filippo risponde non potersi aderire alla proposta Sineo, perchè l'Alta Corte già esiste, il Senato come corpo politico non può più far nulla, e qualunque questione, che si riferisca al Senato, come Subriano, può solo esser decisa dalla stessa Alta Corte. Dice che l'Alta Corte è convocata pel giorno 7 Febbrajo per l'apertura del giudizio, e che se in questo intervallo l'Alta Corte si rimanesse neghittosa e muta, il Presidente non potrebbe rimanersi dal notificare al Subriano la sentenza già profferita in Camera di Consiglio. Egli perciò crede che il fatto nuovo della dimissione del Subriano renda necessaria una convocazione dell'Alta Corte prima del fissato giorno 7 Febbrajo, per deliberare sulle conseguenze

della dimissione data dal Fabriano, e propone che una tale convocazione sia fissata pel giorno 6 o 7 del prossimo Gennajo.

Il Presidente Serra avverte di avere proposta la convocazione dell'Alta Corte pel giorno 29 Decembre, perchè nel caso che l'Alta Corte deliberi la continuazione del giudizio contro il Fabriano, non ostante la data dimissione, rimanga prima del 1. Febbrajo il tempo bastevole alla notifi cazione al Fabriano della sentenza già profferita dall'Alta Corte in Camera di Consiglio.

Il Senatore Borgatti conviene col Senatore De Filippo che tutte le questioni che sorgono in conseguenza della dimissione dell'imputato Fabriano, devono essere decise dall'Alta Corte. Egli però appoggia la proposta del Presidente, che la convocazione dell'Alta Corte sia fissata pel giorno 29 Decembre.

Il V.o Presidente Scialoja, pur ammettendo col preopinante che la convocazione della Corte fissata pel giorno 1. Febbrajo debba essere prorogata, e che questa proroga debba farsi dalla stessa Alta Corte, crede

però abbastanza grave la questione, di cui si tratta. Imperocchè accogliendosi la proposta del Presidente, secondo la quale l'Alta Corte sarebbe convocata pel giorno 29 Dicembre, ossia prima delle feste del nuovo anno, scarso sarà il numero dei Senatori, e allora l'Alta Corte non potrà decidere le questioni assai importanti, a cui dà luogo il fatto della dimissione del Satriano. La convocazione infatti dell'Alta Corte deve avere un doppio scopo: l'uno, la proroga del termine fissato già con Decreto della stessa Alta Corte pel giorno 7 Febbrajo; l'altro la discussione e decisione delle questioni tutte che sorgono naturalmente dal fatto della dimissione del Satriano. Egli però crede che si potrebbero fare due convocazioni dell'Alta Corte; l'una, diretta all'unico scopo di prorogare il termine della convocazione già stabilita pel giorno 7 Febbrajo, e questa prima convocazione potrebbe fissarsi appunto pel giorno 29 Dicembre proposto dal Presidente Serra; l'altra, per risolvere tutte le questioni che si presentano in conseguenza della dimissione del Satriano, e per questa

seconda convocazione potrebbe stabilirsi un giorno del prossimo Gennajo, nel quale si potrà fare assegnamento sù di un discreto numero di Senatori.

Il Senatore Cadorna dichiara di non potere aderire a questa proposta di due convocazioni dell'Alta Corte, l'una per fissare la proroga, e l'altra per decidere le questioni che sorgono dal fatto della dimissione. Egli osserva che la convocazione dell'Alta Corte è fissata con Decreto pel giorno 5. Febbrajo. Ora si tratta di prorogare questo termine, e a questo solo scopo deve convocarsi la Corte. Quando verrà il giorno che in questa convocazione sarà fissato dall'Alta Corte, sarà allora il momento di decidere tutte le questioni, a cui si accennava. Egli perciò appoggia la proposta del Presidente.

Il Senatore Miraglia fa le seguenti osservazioni: Ò sì crede che la questione di competenza, dopo il fatto della dimissione del Senatore Fabriani debba decidersi dall'Alta Corte in pubblico dibattimento, e allora si può tener ferma la convocazione dell'Alta Corte pel giorno 5. Febbrajo, e in-

tanto trasmettere subito gli atti al Pubblico Ministero. Ove si crede che questa questione abbia a decidersi dall'Alta Corte in Camera di Consiglio come Sezione di accusa, e allora si rende necessaria una premature convocazione dell'Alta Corte a tale scopo.

Il Senatore De Filippo alle osservazioni già fatte aggiunge, che prima di aprirsi il pubblico dibattimento, deve decidersi la grave questione della competenza. Crede perciò necessaria una convocazione dell'Alta Corte prima del giorno 4 Febbrajo, e in questa convocazione l'Alta Corte deciderà la questione della competenza e fisserà altresì quella proroga all'apertura del dibattimento che reputerà necessaria.

Il Ministro Senatore Vigliani avverte che due cose vogliansi tenere ben distinte in questa discussione: l'una si è la convocazione dell'Alta Corte in Camera di Consiglio, e questa convocazione a termini del nostro Regolamento giudiziario è di esclusiva competenza del Presidente, il quale può sempre farla per quel giorno che a lui parve più conveniente. L'altra cosa da tenersi

ben distinta è l'oggetto, di cui deve occuparsi l'Alta Corte il giorno della sua convocazione in Camera di Consiglio, e questo, intorno al quale non può prendersi per ora dal Comitato alcuna deliberazione, deve essere determinato dalla stessa Alta Corte il giorno della sua convocazione. E posto che al Presidente, desideroso di fissare un giorno comodo ai Signori Senatori, piacque per un riguardo di delicatezza consultare il Comitato sulla scelta del giorno della convocazione dell'Alta Corte in Camera di Consiglio, esprime l'opinione non parergli molto adatto il giorno 29 Dicembre proposto dal Presidente, essendo questo appunto uno di quei giorni che sono sacri alle famiglie, e sarebbe preferibile uno dei giorni della prima quindicina del prossimo Gennajo, passate tutte le feste dei primi giorni del nuovo anno.

Il Presidente Serra dichiara di avere proposto il giorno 29 Dicembre, perchè credette cosa urgente l'affrettare la convocazione dell'Alta Corte, trattandosi di stabilire la proroga della convocazione già

fissata pel giorno 1° Febbrajo.

Il Senatore Miraglia, in risposta a ciò che ha detto il Ministro Vigliani, esprime il dubio che il Presidente dell'Alta Corte possa oggi di moto proprio convocare l'Alta Corte, mentre questa fu già convocata pel giorno 1° Febbrajo per deliberazione della Corte stessa.

Il Ministro Vigliani replica che ora si tratta appunto di prevenire il giorno della fissata convocazione con una convocazione anticipata, la quale non può farsi che dal Presidente.

Il Senatore Astengo mette in rilievo che la questione vera che dovrà discutersi è la questione della competenza dell'Alta Corte, dopo la dimissione data dal Patrizio, e che è affatto secondaria la questione della proroga. Importa perciò fissare un giorno, nel quale si possa con tutta la probabilità avere un buon numero di Senatori.

Il Senatore De Filippo propone che per la convocazione dell'Alta Corte in Camera di Consiglio si fissi il giorno 6 o 7 Gennajo, perchè allora vi potrà essere

buon numero di Senatori, e così si potran-
no anche discutere le questioni che nasco-
no dal fatto nuovo della dimissione del
Patriano.

Il Senatore Pinco si associa alla pro-
posta De Filippo, salve le avvertenze da
esso fatte in sul principio di seduta.

Il Presidente, nessun altro Senatore
chiedendo la parola, e restando così chiusa
la discussione, dichiara che per non pregiudi-
care alcuna delle sollevate questioni convocherà
l'Alta Corte in Camera di Consiglio in
uno dei primi giorni del prossimo Genna-
jo.

Dopo di ciò il Senatore Miraglia, relato-
re della Commissione nominata per l'esame
dei titoli dei nuovi Senatori, ad invito del
Presidente legge la relazione sulla nomina
del commendatore Antonio Winspeare,
ex Prefetto, nominato Senatore con Regio
Decreto 19 Ottobre 1875 sulla base della Ca-
tegoria XVII, che ammette a sedere nel Se-
nato gl'Intendenti Generali dopo sette
anni di esercizio. La conclusione della
qual Relazione, che il Senatore Miraglia
deposita al banco della Presidenza, è che si

terrà unita al presente Processo Verbale (Allegato N. 1.), è la seguente:

„ La vostra Commissione è unanime
„ nel proporvi di non potersi convalidare
„ la nomina del commendatore Wirspeare
„ a Senatore del Regno.„

Il Ministro Cantelli fa plauso al principio proclamato nella detta Relazione, che il Senato deve vigilare alla scrupolosa osservanza dello Statuto costituzionale, ed esser il primo a dare l'esempio di osservarlo nella stessa sua interna costituzione; ma deplora vivamente che le massime esposte in detta Relazione non siano state sempre dal Senato osservate; chè allora non vedrebbe escluso dalla Nuda senatoria un distinto cittadino. Egli dice che quando si è trattato de' Prefetti nominati Senatori, il Senato non ha mai preteso che avessero sette anni di esercizio effettivo, e cita il caso del Senatore Gadda, al quale, quando fu nominato Senatore, mancavano alcuni mesi per aspettativa a compiere i sette anni di esercizio effettivo. Cita altresì il caso del Barone Casa ex Prefetto, la cui nomina, non ostante la opposizione

fatta alla medesima nel Comitato segreto dal compianto Senatore Odoardo Castelli, venne ammessa, sebbene il Barone Cusa ex Prefetto non potesse vantare sette anni di effettivo esercizio. Conclude il Ministro Castelli che il Ministero fidato a questi precedenti del Senato credette di poter proporre a S. M. la nomina a Senatore dell'ex Prefetto Winspeare.

Il Senatore Sineo dimanda alla Commissione se ha esaminato, se l'ex Prefetto Winspeare possa vantare qualche altro titolo, oltre quello di Prefetto, per essere nominato Senatore.

Il relatore risponde che la Commissione non si rimase dal fare le indagini, a cui accennava il Senatore Sineo, ma che non le fu dato di ritrovare alcun altro titolo, a cui potesse appoggiarsi la nomina a Senatore del commendatore Winspeare, del quale del resto, egli che ha la fortuna di conoscerlo di persona, loda con calde parole il virtuoso carattere, le esimie doti di mente e di cuore e le date prove del più nobile patriottismo.

Avverte che i precedenti, a cui accennò

il Ministro Cantelli, sono anteriori alla creazione della Commissione incaricata di esaminare i titoli dei nuovi Senatori, e che quanto al Senatore Gadda, oltre al primo Decreto di nomina ne fu fatto un secondo, il quale fu appunto emanato dopo che fu per lui passato il tempo prescritto dallo Statuto per la nomina di un Prefetto a Senatore. Dice che la Commissione non ha mancato di consultare i precedenti del Senato, ben sapendo che i Governi rappresentativi vivono di precedenti, ma avvertì altresì che i precedenti non legano i Corpi legislativi, e la Commissione stessa e il Senato non ebbero difficoltà di scostarsi dai precedenti, quando non si trovarono conformi alle disposizioni dello Statuto, e cita, per tacere di altri, il caso di un Avvocato Generale di Cassazione non ammesso nel 1873 fra i Senatori, non ostante che in altri due casi di epoca anteriore fosse stata giudicata valida la nomina a Senatore di un Avvocato Generale di Cassazione.

Il Senatore Cossilla appoggia le conclusioni della Commissione, ricordando

che nel caso proprio l'attuale Ministro Vigliani, allora relatore dell'Ufficio che esaminò i titoli della sua nomina a Senatore, mise in rilievo nella relazione l'esercizio effettivo di 7 anni da lui compiuto nella carica di Prefetto.

Il Senatore Gadda dichiara di astenersi dalla discussione e dal voto in questa questione.

Il Ministro Cantelli conferma il fatto allegato dal Relatore, che nel caso della nomina del Senatore Gadda vennero emanati due Decreti, ma soggiunge altresì che fu fatto il secondo Decreto, quando al Prefetto Gadda mancavano circa quattro mesi a compiere i 7 anni di esercizio effettivo, e che ciò non ostante il Senato ammise senza difficoltà la validità della nomina, riconoscendo come tempo utile i quattro mesi passati in aspettativa.

Avverte poi che non può allegarsi come un precedente contrario il caso del Senatore Cossilla, perchè avendo egli in suo favore sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni di Prefetto non ebbe bisogno di giovarsi del tempo passato in aspettati-

va per compiere gli anni fissati dallo Statuto.

Il Senatore Arese dice che il Senatore Gadda fu ammesso dagli Uffizi prima della istituzione della Commissione permanente per l'esame dei titoli dei nuovi Senatori.

Il professore Amari afferma di avere fatto parte dell'Uffizio che convalidò la nomina del Senatore Casa, e dice che al medesimo fu mancato buono il tempo, in cui esendo Prefetto in aspettativa fu loro affidate dal Governo missioni straordinarie.

Il Ministro Cantelli risponde che anche calcolato come utile il tempo, in cui il Senatore Casa fu adoperato in missioni straordinarie, fu necessario di compimento dei sette anni mettergli a conto una parte del tempo passato in aspettativa.

Il Senatore Cossilla replica che il Senatore Vigliani nella relazione sulla sua nomina fece notare che esso aveva in suo favore sette anni di servizio effettivo evidentemente per schivare l'eccezione

che potevasi mettere in campo sulla inefficacia del tempo passato in aspettativa.

Il Senatore Gadda dichiara di non ricordare bene le date, ma ammette il fatto che al compimento dei 5 anni di effettivo esercizio gli mancavano tre o quattro mesi passati in aspettativa. Crede perciò che se per lui questo tempo, benchè breve, passato in aspettativa fu calcolato come tempo utile, dovrebbe egualmente valutarsi nel caso, di cui si tratta.

Terminata la discussione, ad evitare ogni equivoco e malinteso nella votazione, che deve esser fatta a squittinio segreto a termini dell'articolo 91. del vigente Regolamento, essendo negativo il voto della Commissione, il Presidente a proposta dei Senatori Astengo e Cadorna, dichiara che chi ammette come Senatore il commendatore Winspeare esprimerà il suo voto mettendo la palla bianca nell'urna bianca, e la palla nera nell'urna nera di controllo, e viceversa chi non lo vuole ammettere metterà nell'urna bianca la palla nera e la palla

bianca nell'urna mia di controllo.

Il Segretario Tabarrini fa l'appello nominale, e terminata la votazione, i Segretarj procedono allo squittinio, che dà il seguente risultato.

Presenti 47.

Votanti 46.

Uno astenuto

Voti contrari 34.

Voti favorevoli 12.

Il Presidente proclama il risultato dello squittinio dichiarando che il commendatore Winspeare non è ammesso fra i Senatori.

Dopo di che il Presidente scioglie la seduta.

Approvato nell'adunanza del 18 Maggio 1876.

Il Presidente
F. Parolari

Il Senatore Segretario.
L. Chiesi.

Allegato N° 1.

Signori Senatori

Con Regio Decreto del dì 19 ottobre 1873 il Commendatore Antonio Winspeare, ex-prefetto, fu nominato Senatore del regno alla base della categoria **XVII** dell'art.° 33 dello Statuto Costituzionale, che ammette a sedere nel Senato gl' Intendenti generali dopo sette anni di esercizio. I Prefetti nella moderna organizzazione amministrativa corrispondono agl' Intendenti generali.

Non lievi gravi ragioni lo Statuto richiede sette anni di esercizio nelle im-

portarsi giurisdizioni di capo politico di una provincia, perciocchè i pubblici funzionari sono compresi nella categoria di coloro che godono sedere nel primo corpo permanente dello Stato unicamente pel credito acquistato, e pei lumi della loro esperienza; e la prova del credito e della capacità non si può desumere che dai fatti di una non breve amministrazione. Nella stessa Inghilterra non facile a mutare i suoi ordinamenti costituzionali hanno scrittori di grave autorità riconosciuto che la Camera Alta dovrebbe contenere nel suo seno gli alti funzionari accreditati nella pubblica

opinione di abituato al maneggio dei pubblici affari.

Ora l'egregio Comm.r Winspeare trovasi decorato per certe annue le funzioni di Prefetto, poichè fu nominato Prefetto della provincia di Lecce con R. Decreto del dì 18 ottobre 1868, e con altro R. Decreto del 28 febbrajo 1870 fu trasferito in quella di Massa e Carrara. Passò in aspettativa per motivi di salute con R. Decreto del 28 luglio 1872, indi in disponibilità con metà stipendio per Decreto del 9 agosto 1874, e finalmente fu collocato a riposo con Decreto del 26 ottobre 1875. Cosicchè è stato in attività di servizio per tre

anni, nove mesi e dieci giorni, in aspettativa per motivi di salute Due anni e undici giorni, e Due anni, Due mesi e diciassette giorni in disponibilità.

89 è bensì vero che lo stesso vuole sette anni di esercizio effettivo, che nella categoria **XIV** dello stesso art.° 33, relativo agli ufficiali generali di terra e di mare, richiede che i Maggiori Generali ed i Contrammiragli per essere nominati Senatori debbono avere da cinque anni quel grado in attività. Qui si è dovuto parlar di grado in attività per esprimere, che se per la organizzazione militare il grado si è anche senza l'atti-

vità, si richiede però que-
st'attività di servizio per
i Maggiori Generali ed
i Contrammiragli. Non
si è parlato di grado in
quanto ai Prefetti, poi-
chè non vi sono gradi
nelle funzioni amministra-
tive.

Ora la vostra Commissione
à dovuto pur portare
il suo studio alla disa-
mina del dubbio, se il
tempo passato nell'aspet-
tativa e nella disponibi-
lità si dovesse considera-
re come utile prenden-
do argomento dalla legge
sulle pensioni; ed ha
considerato che l'analogia
non sta, non potendo
cose di un ordine essen-
zialmente diverso esser
rette con le leggi mede-
sime. Ed invero la

2

legge delle pensioni è in-
formata a quel principio
di ragion civile e pub-
blica sulla retribuzione
dell' opera prestata, re-
tribuzione che prende il
nome di **mercede** o **salario**
nelle opere manuali, di
onorari nelle opere d'inge-
gno, e di **stipendi** nelle ope-
re della milizia e dei pub-
blici funzionari. La
parola stipendio, **stipen-**
dium, era per gli antichi so-
poli guerrieri ed illumi-
nati a doverata per indica
re che onorata era per
quanto lo era la Divisa
militare la retribuzione
dovuta a coloro che vinen
davano la vita nel cam-
po della gloria per la di-
fesa della patria; e per
una simile onoranza
fu improntata la paro-

la difficoltà anche per la retribuzione dei funziona-
ri civili che concorrono
con la loro opera gl'inte-
ressi civili. Da ciò si
comprende che pei funzio-
nari messi in aspetta-
tiva o in disponibilità non
per proprio comodo ma
per ragionevoli motivi
è utile il tempo passato
in aspettativa o in dispo-
nibilità in quanto agli
effetti della pensione,
e questo benefico e bene-
volo provvedimento è
una conseguenza logica
di un buon sistema
governativo che deve esse-
re inteso a stringere
il legame fra i funzio-
nari e lo Stato. Non
abbandona lo Stato colo-
ro che sono colpiti dal-
la sventura.

Queste cose bene considerate bastano a convincere che un altro ordine d'idee è prevalso per l'ammessione nel Senato. Non sono i riguardi dovuti alla persona del funzionario, ma è l'interesse dello Stato che richiede l'esercizio di sette anni per profittare dei lumi di questo funzionario. E se potesse prevalere una teorica contraria si verificherebbe lo sconcio, che con tre anni soltanto di servizio un Prefetto potrebbe sedere in Senato, poichè due anni può passarli in aspettativa, e due in disponibilità.

Sia ammesso anche il sistema di doversi considerare come utile il

decorso passato in aspettativa e in disponibilità non si raggiungerebbero nel caso presente i sette anni, perciocchè nella ipotesi più favorevole al Comune di Vinchiaturo e nei termini della legge ~~non si raggiungerebbero~~ ~~nemmeno computando le assenze per malattia~~ ~~e per la stessa~~ ~~base delle sessioni~~ i due anni di aspettativa per motivi di salute non si possono contare che per un solo anno.

Dispiacente la Commissione di esser devenuta a queste conclusioni, ma il Senato che deve vigilare alla scrupolosa osservanza dello Statuto costituzionale non manca ~~deve~~ di essere al suo compito ~~Le~~ il primo ~~Deve~~ dare l'esempio di osservare lo Statuto nella

stessa sua interna condizione. — Perlochè la vostra Commissione è unanime nel proporvi di non poter altro concludere che dare la nomina del Comm. Winspeare a Senatore del regno.

23 Dicembre 1875

Miraglia, relatore